

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VII PENALE**

IL TRIBUNALE

riunito nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott. Michele Montingelli - Presidente;

Dott. Claudio Galoppi - Giudice;

Dott. Mauro Gallina - Giudice;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sull'istanza di nullità dell'ordinanza emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari in data 7/7/2011, avanzata in data 10/10/2011 dagli avvocati Ermanno Gorpia e Corrado Limentani, nell'interesse di P. E. E., nato a (omissis) in data (omissis), istanza cui si è associato l'avv. Roberto Iannacone quanto alla posizione del suo assistito H. B., nato in (omissis) il (omissis);

- Considerato che con decreto emesso il 9/5/2011 dal Giudice delle Indagini Preliminari presso questo Tribunale P. E. E. e H. B. sono stati rinviati a giudizio immediato dinanzi alla VII Sezione Penale di questo Tribunale;

- Considerato altresì che ambedue i suddetti hanno ritualmente avanzato richiesta di giudizio abbreviato condizionato, a mente del 5° comma dell'art 438 c.p.p.;

- Rilevato che il Giudice ha emesso la citata ordinanza, di rigetto di detta ultima richiesta, provvedendo "*de plano*", e quindi non all'esito di udienza nella quale abbia avuto modo di articolarsi il contraddittorio orale tra le parti;

- Preso atto che con sentenza n. 30200 del 28/4/2011, depositata in data 28/7/2011, le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte hanno delineato, in merito alle problematiche connesse con remissione dell'ordinanza suindicata cui hanno fatto riferimento i difensori dei suddetti, un orientamento ermeneutico che il Collegio reputa di dover condividere;

- Dato in particolare atto che la Corte ha avuto modo di affermare come "per iniziare il giudizio abbreviato vi sia bisogno di un provvedimento ammissivo del rito emesso a conclusione di apposita udienza caratterizzata dall'oralità, nel corso della quale, in contraddittorio delle parti, si valuteranno i requisiti formali di ammissibilità del rito e quelli sostanziali concernenti la fondatezza della richiesta di abbreviato c.d. "condizionato" ";

- Dato inoltre atto che il Supremo Consesso ha affermato che "l'art 458 comma 2 c.p.p. stabilisce che "se la richiesta è ammissibile il giudice fissa con decreto l'udienza" " e che "ciò significa che il giudice per emettere il decreto deve valutare soltanto la esistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, ovvero la tempestività della stessa, la

legittimazione del richiedente e la riferibilità della richiesta all'intero processo a carico dell'imputato", ma "non anche la "fondatezza" della istanza, ovvero la compatibilità della integrazione probatoria richiesta con il rito prescelto, valutazione che è, invece, demandata al giudice dell'udienza che potrà, all'esito del contraddittorio, accogliere o rigettare la richiesta dell'imputato";

- Considerato che nel caso di specie, attinente alle posizioni del P. e dell'H., la condizione individuata dalla Suprema Corte per un fisiologico dipanarsi dell'iter procedimentale riguardante la celebrazione di apposita udienza in contraddittorio in cui vagliarsi la sussistenza delle condizioni per la ammissibilità del rito abbreviato condizionato non si è verificata;

- Ritenuto che l'impossibilità di dispiegamento del contraddittorio verificatasi con tale scelta procedimentale sia andata a pregiudicare il diritto di difesa dei giudicandi dei quali si discute;

- Dato atto che un tale evento integra gli estremi di una nullità insanabile, rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 178, lettera c) e 179, 1° comma c.p.p. ed idonea, a mente dell'art. 185, 1° comma c.p.p., a travolgere gli atti successivi che ad una tale anomalia devono riconnettersi, e quindi e conseguentemente atta a travolgere, nel caso di specie, l'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato adottata in data 7/7/2011;

- Dato pure atto che la conseguenza del presente provvedimento non può che essere, ai sensi dell'art. 185, 3° comma c.p.p., la trasmissione degli atti inerenti alla posizione di P. E. E. e di H. B. all'Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari presso questo Tribunale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 458, 178, lettera c) e 179, 1° comma, c.p.p.

DICHIARA

la nullità dell'ordinanza emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso questo Tribunale in data 7/7/2011 sulla richiesta di celebrazione di giudizio abbreviato condizionato avanzata da P. E. E. e H. B.;

ORDINA

la trasmissione degli atti riguardanti P. E. E. e H. B. all'Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari presso questo Tribunale, per quanto di sua ritenuta competenza.

MILANO, 17/10/2011

IL TRIBUNALE